

Oggetto: comunicazione relativa alla nuova normativa sui Servizi di Pagamento
(D.Lgs. 11/2010, per brevità "Decreto" o "normativa")

Gentile Cliente,

come anticipato nella nostra comunicazione del 16/04/2010¹, **entro il 5 luglio 2010** devono essere adeguate le procedure bancarie di pagamento relative agli addebiti diretti ed agli incassi (RID, RiBa, Mav ecc).

Recentemente sono state definite le regole tecniche a livello interbancario che ci consentono ora di darLe le relative indicazioni sulle novità introdotte dal Decreto, che potrebbero interessarLa qualora utilizzi ora o in futuro uno o più dei seguenti servizi di pagamento.

Ri.Ba.

ENTRO QUANDO PUO' ESSERE PAGATA UNA RI.BA.

Il pagamento delle Ri.Ba. può essere eseguito solamente entro il giorno di scadenza della medesima.

Gli ordini di pagamento devono essere ricevuti dalla Banca preferibilmente entro il giorno lavorativo precedente alla scadenza della Ri.Ba. e comunque non oltre l'orario limite (cosiddetto "cut-off") riportato sui Fogli Informativi (Trasparenza Bancaria) della Banca a disposizione della clientela presso le Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca medesima.

R.I.D.

NUOVE TIPOLOGIE DEL SERVIZIO RID

Per analogia ai servizi di "addebito diretto", dal 5 luglio 2010 saranno mantenute due sole tipologie di RID:

- ⇒ **RID ordinari**, sottoscrivibili sia da debitori "consumatori"² che "non consumatori";
- ⇒ **RID veloci**, sottoscrivibili solo da debitori "non consumatori" o "microimprese"³ (categorie diverse da "consumatori").

**NUOVI TERMINI PER LA REVOCA E RIMBORSO (STORNI) DELLE OPERAZIONI RID
E NUOVO MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO RID**

A partire dal 5 luglio le autorizzazioni all'addebito riporteranno i nuovi termini temporali previsti per le operazioni di revoca e rimborso di addebiti diretti, differenziati in base a:

- la tipologia del servizio RID ("Ordinario" o "Veloce"),
- la categoria del cliente debitore ("consumatore" o "non consumatore")
- la "facoltà di storno" esposta nella modulistica RID o nell'Allineamento Elettronico Archivi (procedura interbancaria).

Alla luce delle modifiche relative alla revoca ed ai rimborsi succitate, è stato rivisto il modulo standard ABI per il rilascio delle autorizzazioni all'addebito presso la banca, con l'introduzione dei nuovi termini.

Presso la Sua Filiale o sul sito internet della Banca potrà trovare fac-simile del nuovo testo standard RID.

Pertanto, al momento della sottoscrizione di una nuova autorizzazione all'addebito, il pagatore/debitore che rivesta la qualifica di "consumatore", potrà selezionare sul modulo RID una tra le due opzioni di seguito descritte:

- il pagatore/debitore ha diritto di richiedere la revoca dell'operazione fino al giorno lavorativo precedente alla data di scadenza dell'operazione stessa ed il rimborso della stessa entro 8 settimane, sempre a partire dalla data scadenza;
- il pagatore/debitore indica l'importo esatto dell'addebito (RID con c.d. "importo prefissato"); in detta ipotesi, essendo già noto al debitore l'importo dell'autorizzazione concessa, il rimborso non è previsto.

Nella speranza di aver esaurientemente illustrato le principali novità della nuova normativa sui servizi di pagamento con riferimento all'ambito incassi e addebiti diretti La ringraziamo per l'attenzione porgendoLe i migliori saluti.

¹ Comunicazione relativa al recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva Europea sui "Servizi di Pagamento" 2007/64/CE – PSD, con il decreto legislativo in oggetto.

² "Consumatore" e cioè "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta" (art. 1, lettera a, del Decreto come da art. 3 Dlgs 206/2005 "Codice del consumo").

³ "Micro impresa" e cioè "l'impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro" (art. 1, lettera t, del Decreto).